SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 novembre 1995.

Rideterminazione del tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, che all'art. 1 prevede che con decreto del Ministero del tesoro viene fissato il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1993 che ha fissato nella misura dell'8% lordo il tasso di interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere;

Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 dell'11 ottobre 1995 che riduce di due punti il saggio di interesse da corrispondere per i depositi sui libretti postali di risparmio liberi e vincolati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adeguare il tasso di interesse sulle contabilità speciali di cui sopra in relazione alla discesa del valore dell'interesse sul risparmio postale;

Decreta:

Articolo unico

Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 720/1984, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere relative alle entrate proprie degli enti ed organismi pubblici, è stabilito nella misura del 6% lordo, con decorrenza dal 1° dicembre 1995.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A7169

DECRETO 27 novembre 1995.

Trasferimento del debito di L. 90.000.000 dall'Ente economico della pastorizia all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale n. 367 del 26 aprile 1945 con il quale è stato soppresso e posto in liquidazione l'Ente economico per la pastorizia (E.E.P.);

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957 con il quale le operazioni di liquidazione sono state affidate all'ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Considerato che l'unica operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentato da un debito verso il sig. Pluchino Giorgio di L. 90.000.000;

Considerato che essendo intervenuti atti contenziosi relativi al riconoscimento dell'esistenza del rapporto di pubblico impiego del sig. Pluchino Giorgio, non si prevede quando potrà essere estinta tale obbligazione pecuniaria;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il debito di L. 90.000.000 dall'Ente economico della pastorizia all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione;

Decreta:

Il debito, di cui alle premesse, nei confronti del sig. Pluchino Giorgio di L. 90.000.000, è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente economico della pastorizia all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

95A7199

DECRETO 27 novembre 1995.

Trasferimento di crediti dalla gestione fuori bilancio denominata «Gestione stralcio della Cassa sovvenzioni servizi antincendi e dei Corpi dei vigili del fuoco - art. 86 della legge 13 maggio 1961, n. 469» all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 86 della legge 13 maggio 1961, n. 469, che ha previsto l'istituzione di apposita contabilità speciale denominata gestione stralcio dell'ex Cassa sovvenzioni antincendi e degli ex Corpi dei vigili del fuoco;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 26 della predetta legge n. 559/1993 con il quale è stato disposto che alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti ai sensi della citata legge n. 1404/1956;

Visto l'art. 13-*bis* della medesima legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che le uniche operazioni che ostacolano la chiusura della gestione fuori bilancio in liquidazione sono rappresentate da:

1) Crediti verso i comuni per contributi anticendio:

Isca sullo Ionio (Catanzaro)	L. 1.162.374	
Palermiti (Catanzaro) . . .	» 745.275	
Petilia Policastro (Catanzaro)	» 4.172.878	
Pettorano sul Gizio (L'Aquila)	» 545.865	
Tagliacozzo (L'Aquila) . .	» 1.380.945	
		L. 8.007.337
2) Fondo cassa sottoposto a vincolo per atti di pignoramento di		L. 49.840.000
	Totale . . .	L. 57.847.337

Viste le obiettive difficoltà per il recupero in tempi brevi di detti crediti;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie della gestione fuori bilancio sopradescritta, occorre fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, trasferendo i crediti per complessive L. 57.847.337 dalla gestione stralcio dell'ex Cassa sovvenzioni antincendi e degli ex Corpi dei vigili del fuoco all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.);

Decreta:

I crediti indicati nelle premesse (L. 1.162.374 - Isca sullo Ionio; L. 745.275 - Palermiti; L. 4.172.878 - Petilia Policastro; L. 545.865 - Pettorano sul Gizio; L. 1.380.945 - Tagliacozzo) per complessive L. 8.007.337 e fondo cassa di L. 49.840.000 depositato sulla contabilità speciale, sottoposto a vincolo per atti di pignoramento, sono trasferiti ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla «Gestione stralcio dell'ex Cassa sovvenzioni antincendi e degli ex Corpi dei vigili del fuoco» all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

95A7280

DECRETO 27 novembre 1995.

Trasferimento di crediti dall'Ente economico della pastorizia all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale n. 367 del 26 aprile 1945 con il quale è stato soppresso e posto in liquidazione l'Ente economico della pastorizia (E.E.P.);

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1957 con il quale le operazioni di liquidazione sono state affidate all'ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Considerato che le uniche operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti crediti:

1) Alecce Giulia - credito ex Comitato nazionale per la produttività (C.N.P.)	L.	1.100.000
2) Angeli Vivaldo - credito ex Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.)	»	193.095.200
3) Istituto edilizia economica e popolare di Milano S.r.l. - credito ex Istituto cotoniere italiano (I.C.I.)	»	1.000.000
4) Faliero Bolognesi	»	8.465.400
5) Marino Raffaele - credito ex Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.)	»	50.000.000
6) Federconsorzi - credito ex Ente economico zootecnia	»	5.495.875
7) Federconsorzi - gestione speciale imballaggi	»	758.725
Totale . . .	L.	259.915.200

Considerato che i predetti debitori, benché più volte sollecitati a versare quanto dovuto, non hanno ancora provveduto e al momento, essendo intervenuti atti contenziosi, non si prevede quando potranno essere estinte tali obbligazioni pecuniarie;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i crediti per complessive L. 259.915.200 dall'Ente economico della pastorizia all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

I crediti, di cui alle premesse (L. 1.100.000 - Alecce Giulia; L. 193.095.200 Angeli Vivaldo; L. 1.000.000 Istituto edilizia economico di Milano S.r.l.; L. 8.465.400 Faliero Bolognesi; L. 50.000.000 Marino Raffaele; L. 5.495.875 Federconsorzi; L. 758.725 Federconsorzi), per complessive L. 259.915.200 sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente economico della pastorizia all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

95A7201

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 novembre 1995.

Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Osco» o «Terre degli Osci», «Rotae», «Molise» per i vini prodotti nel territorio della regione Molise ed approvazione dei relativi disciplinari di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Molise;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Samnium», «Osco» o «Terre degli Osci», «Rotae», «Molise», per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione della regione Molise;

Considerato che i richiedenti il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Samnium» hanno chiesto di sostituire tale denominazione con quella di «Osco» o «Terre degli Osci» in quanto la regione Campania si era opposta, per motivi di legittimità, alla utilizzazione della indicazione «Samnium» per i vini da tavola prodotti nel territorio della provincia di Campobasso, nella regione Molise, assumendo che tale eventuale uso generava confusione con la indicazione geografica tipica «Sannio beneventano» richiesta dalla regione Campania per i vini prodotti nel corrispondente territorio;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione Molise e le proposte, dallo stesso Comitato formulate, dei corrispondenti disciplinari di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1995;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalità l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione dei rispettivi disciplinari di produzione in conformità delle proposte formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Osco» o «Terre degli Osci» prodotti nella regione Molise.

2. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Rotae» prodotti nella regione Molise.

3. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Molise» prodotti nella regione Molise.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Osco» o «Terre degli Osci» riconosciuta con il presente decreto (annesso *A*).

2. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Rotae» riconosciuta con il presente decreto (annesso *B*).

3. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Molise» riconosciuta con il presente decreto (annesso *C*).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. Ciascuna indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci», «Rotae», «Molise» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei corrispondenti annessi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «OSCO» O «TERRE DEGLI OSCI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Campobasso.

La indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Campobasso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Campobasso fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Campobasso.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» bianco, rosso e rosato a tonnellate 19; per i vini ad indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» con la specificazione del vitigno, a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Osco» o «Terre degli Osci» bianco 10%;

«Osco» o «Terre degli Osci» rosso 10,5%;

«Osco» o «Terre degli Osci» rosato 10,5%;

«Osco» o «Terre degli Osci» novello 11%;

«Osco» o «Terre degli Osci» frizzante 10%;

«Osco» o «Terre degli Osci» passito secondo la normativa vigente.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO B

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ROTAE»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Rotae» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Rotae» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rotae» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Isernia.

La indicazione geografica tipica «Rotae» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Campobasso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopraindicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Isernia fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rotae» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Rotae» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Isernia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Rotae» bianco, rosso e rosato a tonnellate 19; per i vini ad indicazione geografica tipica «Rotae» con la specificazione del vitigno a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Rotae», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0.5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Rotae» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rotae» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Rotae» bianco 10%;

«Rotae» rosso 10,5%;

«Rotae» rosato 10,5%;

«Rotae» novello 11%;

«Rotae» frizzante 10%;

«Rotae» passito secondo la normativa vigente.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Rotae» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Rotae» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO C

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MOLISE»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Molise» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Molise» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Molise» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Campobasso e di Isernia.

La indicazione geografica tipica «Molise» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le predette province è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopraindicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo,

non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Molise» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Molise» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Campobasso e di Isernia, nella regione Molise.

Art 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Molise» bianco, rosso e rosato a tonnellate 19; per i vini ad indicazione geografica tipica «Molise» con la specificazione del vitigno a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Molise», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

10% per i rossi,

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0.5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Molise» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Molise» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Molise» bianco 10%;

«Molise» rosso 10,5%;

«Molise» rosato 10,5%;

«Molise» novello 11%;

«Molise» frizzante 10%;

«Molise» passito secondo la normativa vigente.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Molise» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Molise» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A7151

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 novembre 1995.

Proroga del termine di presentazione delle certificazioni dei conti consuntivi 1994 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto ministeriale dell'11 agosto 1995 pubblicato nel supplemento ordinario n. 107 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1995 contenente le modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1994 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane;

Considerato che il citato decreto ministeriale agli articoli 1 e 3, rispettivamente per i certificati a redazione manuale e per quelli in veste informatizzata, fissa il termine di presentazione delle sopracitate certificazioni al 30 novembre 1995;

Ritenuto, che in base alle notizie pervenute dagli enti interessati, risulta essere limitato il tempo a disposizione degli enti, per la predisposizione e per il successivo inoltro alle prefetture competenti per territorio, alla giunta regionale della Valle d'Aosta ed ai Commissariati del Governo di Trento e Bolzano da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, delle sopracitate certificazioni entro il termine stabilito;

Ritenuto di dover posticipare il suddetto termine di presentazione delle certificazioni al 15 gennaio 1996;

Decreta:

Il termine di presentazione dei certificati di conto consuntivo 1994, sia a redazione manuale che in veste informatizzata, delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane è prorogato al 15 gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

Il Ministro: CORONAS

95A7168

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 novembre 1995.

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita ed alle operazioni di capitalizzazione espressi in lire.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 18, paragrafo *B)*, della direttiva 10 novembre 1992, n. 96, mediante la quale vengono coordinate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le assicurazioni dirette sulla vita nei Paesi aderenti all'Unione europea;

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, secondo il quale le ipotesi attuariali poste a base del calcolo dei premi applicati per le assicurazioni e per le operazioni indicate al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al citato decreto legislativo, devono essere fissate nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, che pone a carico dell'ISVAP l'obbligo di procedere all'individuazione di un tasso massimo di interesse da applicare a tutti i contratti da stipulare in lire italiane che contengono una garanzia di tasso di interesse;

Visto l'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE che consente all'ISVAP di stabilire, in deroga al tasso massimo di cui al comma 1, per specifiche categorie contrattuali valori diversi del tasso massimo di interesse;

Dispone:

Art. 1.

Per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione da stipulare che siano espressi in lire e che contengano una garanzia di tasso di interesse, il valore annuo posticipato di quest'ultimo non può superare il minore fra i due seguenti valori:

4%;

60% del tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato (più avanti denominato TMO), come definito al successivo art. 2.

Art. 2.

Il TMO è dato dal minore fra il tasso medio di rendimento lordo a scadenza dei BTP di più recente emissione ed il tasso medio di rendimento lordo degli stessi titoli emessi nei 36 mesi precedenti a quello di valutazione sulla base dei prezzi tel quel quotati alla Borsa valori italiana desunti, in entrambi i casi, dai dati statistici resi pubblici con l'ultimo bollettino mensile della Banca d'Italia.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito al precedente art. 1 e limitatamente ai primi 8 anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il tasso di interesse annuo posticipato non può superare il minore tra i due seguenti valori:

7%;

75% del TMO.

Art. 4.

In deroga a quanto stabilito al precedente art. 1, per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, con specifica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il tasso di interesse annuo posticipato massimo garantito si ottiene deducendo dal rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura, la quota che verrà trattenuta dall'impresa su tale rendimento per i suddetti contratti.

Detto rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura dovrà risultare, in particolare:

a) per i titoli di tipo «zero coupons bonds», pari al tasso di rendimento lordo effettivo;

b) per i titoli che forniscono un reddito fisso o un reddito minimo garantito, non superiore a quello che si otterrebbe considerando il reinvestimento dei relativi proventi lordi, al tasso del 4%.

Il periodo di garanzia di tasso di interesse non potrà mai eccedere quello di scadenza degli attivi a copertura. Per il periodo successivo la garanzia finanziaria massima sarà quella indicata al precedente punto 1).

Art. 5.

Le condizioni di riscatto dei contratti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 dovranno contenere specifiche clausole cautelative che consentano di tener conto di eventuali minusvalenze riferibili, all'epoca del riscatto, ai corrispondenti attivi a copertura.

Art. 6.

In deroga a quanto stabilito al precedente art. 1, per le assicurazioni di rendita vitalizia immediata, con specifica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, senza facoltà di riscatto e concernenti posizioni assicurative di età non inferiore a quella di pensionamento nel regime obbligatorio, il tasso di interesse annuo

posticipato non potrà superare il valore che si ottiene deducendo dal rendimento lordo atteso degli specifici attivi a copertura, la quota di tale rendimento trattenuta dall'impresa.

In ogni caso andrà considerata l'evoluzione del valore delle riserve matematiche dei contratti in esame e di conseguenza sarà necessario:

effettuare un adeguato scaglionamento della durata degli attivi a copertura nell'ambito della durata massima prevista per la garanzia del suddetto tasso di interesse per tener conto, in particolare, delle esigenze di liquidità che matureranno nel periodo di pagamento delle rendite;

prevedere l'applicazione della modalità di calcolo del rendimento atteso definito all'art. 4, punto *b)*, limitatamente all'eventuale parte da reinvestire dei proventi lordi degli attivi suddetti.

Il tasso di interesse degli attivi che l'impresa dovrà considerare per l'emissione dei contratti all'esame dovrà risultare il minore tra i tassi di rendimento desunti dai titoli posti a copertura degli impegni assunti.

Il periodo di garanzia di tasso di interesse non potrà mai eccedere quello di scadenza degli attivi a copertura. Per il periodo successivo la garanzia finanziaria massima sarà quella indicata al precedente art. 1.

Art. 7.

Le imprese sono tenute ad individuare gli attivi specifici di cui agli articoli 4 e 6 secondo le modalità che verranno indicate dall'ISVAP. Dette attività, in quanto necessarie per la copertura degli impegni assunti, dovranno permanere nel patrimonio dell'impresa fino alla loro naturale scadenza, salvo la loro sostituzione con altre attività in grado di fornire analoghe garanzie di redditività sull'arco di tempo necessario.

Art. 8.

La gestione del portafoglio degli attivi a copertura degli impegni assunti tramite contratti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 6, dovrà essere ispirata a criteri di particolare prudenza avendo cura l'impresa di verificare che la composizione degli attivi sia coerente con la natura, con la durata media e con il livello degli impegni assunti.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 6 non si applicano:

ai contratti a premio unico le cui prestazioni si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata che risulti al servizio di contratti anche di diverso tipo;

a contratti a premio unico ricorrente, intendendo, per tale tipologia contrattuale, quelle polizze che garantiscono, mediante il pagamento di rate di premio annuali o con diversa periodicità, la costituzione di una quota di capitale con eventuale facoltà, per l'assicurato, di modificare l'importo della rata di premio stessa.

In tali casi il tasso massimo di interesse garantito sarà quello di cui al precedente art. 1.

Art. 10.

Nella definizione del tasso di interesse da garantire l'impresa dovrà considerare il rendimento effettivo degli attivi posseduti posti a copertura degli impegni assunti qualora lo stesso risulti inferiore al minore dei valori individuati nei citati articoli 1 e 3.

Art. 11.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia decorsi trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 21 novembre 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A7131

PROVVEDIMENTO 23 novembre 1995.

Fusione per incorporazione dell'Istituto italiano di previdenza S.p.a. nella società Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi, e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96 CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, ed in particolare l'art. 65, relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a. con sede in Milano, via della Chiusa n. 15, e i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate all'Istituto italiano di previdenza S.p.a. con sede in Milano, via della Chiusa n. 15, e i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza a firme congiunte presentata dalle società Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a. ed Istituto italiano di previdenza S.p.a. in data 27 giugno 1995, con la quale è stata chiesta l'approvazione della fusione per incorporazione in Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a. dell'Istituto italiano di previdenza S.p.a., nonché delle modalità della fusione stessa e delle nuove norme statutarie della società incorporante:

Viste le delibere delle assemblee straordinarie dei soci della società incorporante Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a. e della società incorporanda Istituto italiano di previdenza S.p.a., tenutesi in data 27 giugno 1995, che hanno deliberato la fusione per incorporazione sopraindicata:

Visti i decreti in data 24 e 25 luglio 1995 con i quali il competente tribunale, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, ha ordinato l'iscrizione delle sopraindicate deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione, e le relative modalità, per la incorporazione in Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, dell'Istituto italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A7132

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1992 e 11 novembre 1993 concernenti modificazioni all'ordinamento didattico universitario rispettivamente al corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali ed al corso di diploma universitario per traduttori ed interpreti;

Visto il telex del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2669 del 29 ottobre 1994 che autorizza l'istituzione di diplomi universitari *ex novo* nel caso in cui non richiedano finanziamenti ministeriali e che siano conformi agli ordinamenti didattici nazionali senza la relativa previsione nel piano di sviluppo universitario;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli) nella riunione del 23 maggio 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 17 luglio 1995 e dal consiglio di amministrazione integrato, riunione del 18 luglio 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 5 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella sezione VIII - facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli), l'art. 103 relativo all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli), è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 103. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce:

la laurea in lettere;
la laurea in filosofia;
la laurea in lingue e letterature straniere;
il diploma universitario di operatore dei beni culturali;
il diploma universitario per traduttori ed interpreti».

Art. 2.

Dopo l'art. 106, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere - facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli), e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali e del corso di diploma universitario per traduttori ed interpreti - facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli).

4. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE DEI BENI CULTURALI.

Art. 107 (*Costituzione e durata del corso di diploma*). — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli archivisti, dei bibliotecari, degli esperti dei beni storico-artistici, archeologici e musicali e degli operatori del restauro dei beni culturali.

Il corso di diploma fornirà agli allievi una formazione integrata teorico-pratica fondata su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione paleografica, diplomatica, storico-artistica, storico-archeologica, storico-scientifica e informatica amministrativa, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di operatore dei beni culturali.

Art. 108 (*Accesso al corso di diploma*). — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 109 (*Corsi di laurea e di diplomi affini, Riconoscimenti*). — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 107 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, archivistico e librario e storico-artistico; al corso di laurea in materie letterarie.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi. Questo non potrà essere superiore al terzo.

Art. 110 (*Articolazione del corso degli studi*). — Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base ed in una seconda con otto indirizzi attivabili: archivistico; beni librari; storico-artistico; beni musicali; beni archeologici; informatico; documentalisti; storico-scientifico.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di milletrecento ore di cui almeno 150 ore di esercitazioni pratiche di laboratorio e di tirocinio e di apprendimento delle principali lingue d'uso.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti e istituti, pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi ed individuate al successivo art. 111, in cui per ciascuna di esse è previsto il numero minimo di ore di attività didattiche.

L'attività didattica sarà articolata in quindici discipline di durata annuale. Sono poi previsti due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche e di laboratorio, e quelle di studio delle lingue.

Art. 111 (*Ordinamento didattico*). — Le quindici discipline annuali e i due cicli brevi, nonchè le attività di laboratorio e di tirocinio dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali.

Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

Area 1 - *Diritto e organizzazione:*

storia del diritto italiano (N19X);
diritto amministrativo (N10X);
diritto pubblico;
economia aziendale (P02A);
diritto e legislazione dei beni culturali.

Area 2 - *Storia:*

storia greca (L02A);
storia romana (L02B);
storia bizantina (L06D);
storia medievale (M01X);
storia moderna (M02A);
storia contemporanea (M04X);
storia del vicino oriente antico (L15B);
storia dell'India e dell'Asia centrale (L13E);
storia dell'Asia orientale (L23G).

Area 3 - *Storia dell'arte:*

archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B);
storia dell'arte bizantina (L25A);
storia dell'arte medievale (L25A);
storia dell'arte moderna (L25B);
storia dell'arte contemporanea (L25C);
storia dell'arte musulmana (L05G);
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale (L05I);
storia dell'arte dell'estremo oriente (L05H);
storia dell'arte dell'Asia sud orientale;
storia dell'arte tibetana e mongola (L05H);
storia dell'arte copta (L05B).

Area 4 - *Storia della scienza:*

storia della scienza (M08E);
storia del pensiero scientifico (M08E);
storia e metodologia della scienza.

Area 5 - *Informatica:*

informatica generale (K05B);
telematica (K03X);
elaborazione delle immagini.

Area 6 - *Lingue straniere:*

lingua inglese (L18C);
lingua francese (L16B);
lingua tedesca (L19B);
lingua spagnola (L17C).

Le altre nove annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle sette aree previste per ciascuno degli otto indirizzi in cui il corso di diploma potrà essere articolato e che di seguito si elencano.

Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse.

Nel caso dell'indirizzo informatico per i beni culturali, le discipline da scegliersi non potranno essere inferiori a due.

Potrà trattarsi, oltre che di quelle inscrite nell'area 2 anche quelle contenute nell'area 5 della formazione di base.

INDIRIZZO ARCHIVISTICO

Area 1 - *Archivistica:*

archivistica generale;
archivistica speciale medievale;
archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 2 - *Diplomatica:*

diplomatica (M12B);
diplomatica contemporanea.

Area 3 - *Paleografia:*

paleografia latina (M12B);
codicologia (M12B);
paleografia greca (M12B);
esegesi delle fonti storiche.

Area 4 - *Latino:*

storia della lingua latina medievale (L07B);
latino moderno;
lingua latina (L07A).

Area 5 - *Scienze biblioteca̱rie:*

bibliografia e biblioteconomia (M13X).

Area 6 - *Tecnologie archivistiche:*

tecnologie archivistiche;
informatica applicata agli archivi;
procedura di formazione e organizzazione degli archivi.

Area 7 - *Restauro:*

teoria del restauro (L25D);
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

INDIRIZZO BENI LIBRARI

Area 1 - *Scienze bibliotecarie:*

bibliografia e biblioteconomia (M13X).

Area 2 - *Archivistica:*

archivistica generale;
archivistica speciale medievale;
archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 3 - *Diplomatica:*

diplomatica (M12B);
diplomatica contemporanea.

Area 4 - *Latino e greco:*

storia della lingua latina medievale (L07B);
latino moderno;
lingua moderna;
lingua greca.

Area 5 - *Tecnologia e tecniche della documentazione:*

teoria e tecniche della catalogazione e classificazione (M13X);
teoria e tecnica della documentazione;
documentazione automatica;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 6 - *Storia del libro:*

storia della stampa e dell'editoria (M13X);
storia del libro;
storia delle biblioteche (M13X);
codicologia (M12B).

Area 7 - *Restauro:*

teoria del restauro (L25D);
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

INDIRIZZO PER DOCUMENTALISTI

Area 1 - *Scienze bibliotecarie:*

bibliografia e biblioteconomia (M13X).

Area 2 - *Informatica:*

informatica applicata (K05B);
basi di dati e sistemi informativi (K05B);
sistemi di elaborazione;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche.

Area 3 - *Letteratura:*

letteratura italiana (L12A);
letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B).

Area 4 - *Teoria e tecnica della documentazione:*

teoria e tecniche della catalogazione e classificazione (M13X);
teoria e tecnica della documentazione;
documentazione automatica;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 5 - *Statistica ed economia:*

statistica (S01A);
economia politica (P01G e P01A);
scienza dell'amministrazione;
economia dell'arte e della cultura.

Area 6 - *Tecnologia della documentazione:*

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
sistemi informativi documentati e bibliografici.

Area 7 - *Restauro:*

teoria del restauro (L25D);
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

INDIRIZZO STORICO ARTISTICO

Area 1 - *Storia dell'arte:*

archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B);
storia dell'arte bizantina (L25A);
storia dell'arte medievale (L25A);
storia dell'arte moderna (L25B);
storia dell'arte contemporanea (L25C);
storia dell'arte musulmana (L05G);
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale (L05I);
storia dell'arte dell'estremo oriente (L05H);
storia dell'arte dell'Asia sud orientale;
storia dell'arte tibetana e mongola (L05H);
storia dell'arte copta (L05B).

Area 2 - *Arti applicate:*

storia della miniatura (L25A);
storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B);
archeologia industriale (L25C);
storia delle arti applicate e dell'oreficeria (L25B).

Area 3 - *Teoria e tecnica delle arti:*

museografia e museotecnica;
storia delle tecniche artistiche (L25D);
teoria e storia della cartografia;
storia delle arti grafiche;
storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi;
teoria e tecnica della cinematografia;
storia delle tecniche del cinema;
museologia e storia del collezionismo;
metodologia della storia dell'arte.

Area 4 - *Teoria e tecniche del restauro:*

teoria del restauro (L25D);
storia e tecniche del restauro delle opere d'arte;
chimica del restauro;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva;
teoria e tecniche del restauro dei manufatti.

Area 5 - *Disegno e rilievo:*

disegno dell'architettura (H11X);
elementi di topografia e fotogrammetria.

Area 6 - *Discipline artistiche:*

psicologia dell'arte;
semiologia delle arti;
sociologia dell'arte.

Area 7 - *Estetica:*

estetica (M07D);
storia e critica del cinema (L26B);
storia della critica d'arte (L25B);
fenomenologia degli stili (L25D);
semiotica del cinema;
semiotica.

INDIRIZZO BENI MUSICALI

Area 1 - *Storia:*

storia della musica moderna e contemporanea (L27B);
storia della musica dell'età classica;
storia della musica medievale e rinascimentale (L27A);
storia della musica dell'età moderna;
storia della musica popolare.

Area 2 - *Tecniche della musica:*

elementi di elettroacustica;
organologia;
elementi di armonia e contrappunto (L27B).

Area 3 - *Semiologia:*

storia delle notazioni musicali;
paleografia musicale (L27A);
paleografia musicale bizantina (L27A);
semiologia musicale;
teoria e storia della notazione musicale nel medioevo;
teoria e storia della notazione musicale nel medioevo e nel rinascimento (L27A).

Area 5 - *Documentazione, conservazione e restauro:*

bibliologia e storia della tradizione manoscritta (L27A);
metodologie e tecniche del restauro dei beni musicali;
museotecnica e museografia musicale;
documentazione musicale.

Area 6 - *Teoria musicale:*

teoria musicale (L27B);
storia della teoria musicale classica;
teoria e storia della notazione musicale nel medioevo e nel rinascimento (L27A).

Area 7 - *Discipline ausiliarie:*

estetica musicale (L27B);
drammaturgia musicale (L27B);
metodologia della critica musicale;
etnomusicologia (L27C).

INDIRIZZO BENI ARCHEOLOGICI

Area 1 - *Storia dell'arte antica:*

archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B);
storia dell'arte bizantina (L25A);
storia dell'arte dell'estremo oriente (L05H);
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale (L05I).

Area 2 - *Archeologia:*

archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B);
archeologia della Magna Grecia (L03B);
archeologia fenicio-punica (L05E);
archeologia cristiana (L03C);
archeologia medievale (L03D);
egittologia (L05A);
archeologia del vicino e medio oriente;
archeologia e storia dell'arte dell'India (L05I);
archeologia e storia dell'arte iranica (L05I);
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale (L05I);
archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale.

Area 3 - *Preistoria e protostoria:*

ecologia preistorica (L01A);
civiltà preclassiche (L01A);
paletnologia (L01A);
protostoria europea (L01A);
paleontologia umana e animale;
etruscologia (L03A);
civiltà dell'Italia preromana (L03A).

Area 4 - *Etnoantropologia:*

etnologia (M05X);
antropologia culturale (M05X);
geografia storica (M06A);
antropologia storica del mondo antico.

Area 5 - *Tecniche del rilevamento e della documentazione:*

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi (L04X);
metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;
telerilevamento e rilevazione di immagini;
elementi di topografia e fotogrammetria;
topografia antica (L04X).

Area 6 - *Archeometria:*

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi (L04X);
archeometria;
geoarcheologia;
bioarcheologia;
ecologia (E03A).

Area 7 - *Restauro:*

teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici;
storia e tecniche del restauro;
museografia e museotecnica;
museologia e storia del collezionismo;
chimica del restauro (C11X).

INDIRIZZO INFORMATICO

Area 1 - *Diritto:*

elementi di diritto per archivisti;
diritto e legislazione dell'informatica;
diritto d'autore.

Area 2 - *Informatica:*

informatica applicata (K05B);
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
base di dati e sistemi informativi (K05B);
sistemi di elaborazione.

Area 3 - *Tecnica della documentazione:*

tecnica dei cataloghi e classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
teoria e tecniche della documentazione audiovisiva;
tecniche di documentazione automatica.

Area 4 - *Archivistica o bibliografia:*

archivistica generale;
archivistica speciale (M12A);
bibliografia e biblioteconomia (M13X).

Area 5 - *Restauro:*

teoria del restauro (L25D);
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

Area 6 - *Storia della scienza:*

storia della scienza (M08E);
storia della scienza e della tecnica nell'età moderna (M08E).

Area 7 - *Museografia e museotecnica:*

museografia (H10C);
museologia e storia del collezionismo;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali scientifici.

INDIRIZZO STORICO SCIENTIFICO

Area 1 - *Museografia e museotecnica:*

museografia (H10C);
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali scientifici;
conservazione e gestione delle medioteche.

Area 2 - *Storia della scienza e della tecnica:*

storia della scienza (M08E);
storia della chimica (C02X e C03X);
storia della fisica (B01C);
storia della medicina (F02X);
archeologia industriale (L25C).

Area 3 - *Storia della strumentazione scientifica:*

storia degli strumenti scientifici;
storia della didattica delle scienze;
museologia e storia del collezionismo scientifico.

Area 4 - *Teoria e tecniche del restauro:*

teoria del restauro (L25D);
storia e tecniche del restauro;
restauro dei beni culturali scientifici;
restauri dei reperti naturalistici;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

Area 5 - *Analisi dei materiali:*

analisi chimica;
analisi diffrattometrica e strutturale;
chimica analitica (C01A);
analisi della corrosione e protezione dei materiali.

Area 6 - *Natura dei materiali:*

petrografia dei beni culturali;
metallografia dei beni culturali;
materiali cellulosici, tessuti e legno;
materiali ceramici, vetrosi, leganti.

Area 7 - *Archeometria:*

archeometria metodologica;
geoarcheometria;
petroarcheometria;
bioarcheometria;
ecologia preistorica (L01A).

È previsto un ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in 70 ore per ciascuna disciplina.

I due cicli didattici brevi riguarderanno, per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facoltà presso le quali il corso di diploma è istituito.

Il numero minimo di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in trenta ore per ciascuna disciplina.

Art. 112 (*Esame di diploma*). — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta ed ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente.

Art. 113 (*Regolamento dei corsi di diploma*). — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità di quello didattico, l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, legge n. 341/1990.

5. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER TRADUTTORI ED INTERPRETI.

Art. 114 (*Istituzione e durata del corso di diploma*). — Il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale della traduzione e dell'interpretariato.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a formare traduttori per l'editoria, traduttori ed interpreti per le imprese, traduttori ed interpreti per il commercio con l'estero, traduttori scientifici, operatori linguistici nei servizi dell'informazione e delle comunicazioni etc.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni con struttura semestrale (sei semestri con i primi tre semestri comuni a tutti gli indirizzi e con i secondi tre semestri specifici per ogni indirizzo).

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di traduttore ed interprete, con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.

Gli indirizzi attivabili sono i seguenti:

1) traduttori;
2) interpreti;
3) traduttori ed interpreti.

La facoltà può orientare gli indirizzi secondo le competenze specifiche da fornire, sulla base di scelte guidate.

Art. 115 (*Accesso al corso di diploma*). — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato di lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

L'accesso è regolato da esami di ammissione.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 116 (*Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti*). — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 114 è riconosciuto affine ai seguenti corsi di laurea:

C.L. in lingue e letterature straniere;
C.L. in lingue e letterature orientali;
C.L. in lingue e civiltà orientali;
C.L. in filologia e storia dell'europa orientale.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto delle seguenti modalità:

la facoltà indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi; per coloro che hanno conseguito il titolo di diploma universitario di traduttori e interpreti e chiedono iscrizione a un corso di laurea o di diploma affine, l'anno di corso sarà di regola il terzo.

La facoltà potrà riconoscere integralmente o parzialmente gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea.

La facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione ed accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.

Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Nei trasferimenti degli studenti tra indirizzi dei corsi di diploma universitario o da un corso di laurea a un corso di diploma universitario o viceversa, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e indicherà il piano di studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 117 (*Articolazione del corso degli studi*). — L'attività didattica complessiva comprende non meno di millecinquecento ore, di cui almeno seicento ore di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati italiani ed esteri operanti nel settore specifico, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni che possano prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture e istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages).

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico formativi.

Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo a 21 insegnamenti con modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

L'elenco degli insegnamenti caratterizzanti ed opzionali è riportato nei successivi articoli 123 e 127.

Il consiglio di facoltà potrà includere altre discipline fra gli insegnamenti opzionali.

Art. 118 (*Ordinamento didattico*). — L'articolazione dei diversi indirizzi è individuata nei successivi articoli 124, 125 e 126.

Gli insegnamenti opzionali sono scelti fra quelli attivati compresi nel successivo art. 127 o tra quelli indicati dal consiglio di facoltà ai sensi della legge n. 312/1953.

La parte comune (i primi tre semestri) comprende 11 insegnamenti distribuiti di norma 4 per semestre.

La fase di specializzazione si articola come indicato nei successivi articoli 124, 125 e 126.

Il semestre all'estero sarà sanzionato da una relazione scritta, nelle due lingue dei paesi ospiti da discutere in sede.

Il successivo art. 121 regola il caso degli studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua.

Le lingue di specializzazione del diploma sono due, scelte fra le seguenti:

lingua afgana;
lingua albanese (L09C);
lingua amarica;
lingua araba (L14D);
lingua armena;
lingua bantu;
lingua berbera;
lingua bengali;
lingua bulgara (L21C);
lingua catalana;
lingua ceca (L21D);
lingua cinese (L23A);
lingua copta;
lingua coreana;
lingua curda;
lingua danese (L20B);
lingua ebraica (L14C);
lingua francese (L16B);
lingua fiamminga;
lingua georgiana;
lingua giapponese (L23B);
lingua hausa (L24D);
lingua hindi (L22D);
lingua hiddish;
lingua e letteratura indonesiana (L23D);
lingua inglese (L18C);
lingua iranica;
lingua khmer;
lingua irlandese;
lingua mongola;
lingua neogreca (L06E);
lingua norvegese (L20B);
lingua olandese (L20C);
lingua polacca (L21D);
lingua portoghese (L17D);
lingua romena (L10C);
lingua russa (L21B);
lingua serbo-croata (L21C);
lingua slovacca;
lingua slovena (L21C);
lingua somala;
lingua spagnola (L17C);
lingua sudanese;
lingua svedese (L20B);
lingua e letteratura swahili (L24C);
lingua tamil;
lingua tibetana;
lingua tedesca (L19B);
lingua thai;
lingua tigrina;
lingua turca (L09G);
lingua urdu;
lingua ucraina;
lingua ungherese (L09E);
lingua vietnamita;
lingue turche dell'Asia centrale.

Qualsiasi altra lingua straniera a statuto nelle università italiane.

Con motivata delibera, finalizzata al percorso formativo del diploma in oggetto, la facoltà può ridurre le due lingue straniere ad una sola lingua.

In tal caso la seconda lingua straniera verrà sostituita dagli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 127, o da altri insegnamenti strettamente finalizzati al *curriculum* dell'indirizzo del diploma universitario stabiliti dal consiglio di facoltà, o da stages di formazione pratica presso enti italiani e stranieri che svolgono attività strettamente collegata al titolo dell'indirizzo del diploma universitario.

La natura delle prove scritte, ove previste, è fissata dal consiglio di facoltà.

Art. 119 (*Esame di diploma*). — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame consiste in una dimostrazione mediante apposita prova dell'acquisita professionalità.

La prova è definita dal regolamento.

Art. 120 (*Regolamento dei corsi di diploma*). — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico d'Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto di vincoli di ore complessive di attività didattiche e di attività pratiche di cui all'art. 117.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;
la durata di ora di ciascun corso di insegnamento, con relative esercitazioni;
la collocazione degli insegnamenti nei semestri;
le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

l'obbligo della frequenza;

l'obbligo della frequenza di un centro universitario estero con caratteristiche affini per un periodo di sei mesi per tutti gli indirizzi, tre mesi per ognuna delle due lingue;

l'obbligo di esperienza pratica o stage presso centri specializzati nella traduzione e/o nell'interpretariato;

le attività pratiche da svolgere presso qualificati enti pubblici e/o privati operanti nel settore specifico dell'indirizzo e delle scelte effettuate;

il tipo di esame di ammissione;

l'indicazione che l'insegnamento è impartito di massima nelle lingue previste dal piano degli studi;

il numero degli studenti ammessi all'iscrizione al corso di diploma universitario.

Nel caso in cui gli insegnamenti siano specifici del corso di diploma, occorre aggiungere alla denominazione la sigla D.U.

Nel regolamento saranno riportate le propedeuticità, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad anno di corso successivo.

Art. 121 (*Studenti stranieri*). — Il consiglio di facoltà stabilirà le condizioni di ammissione e il piano di studi di studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua straniera.

Art. 122 (*Adempimenti*). — Per tutti gli adempimenti previsti negli articoli precedenti il consiglio di facoltà delibera sentiti i consigli di corso di laurea interessati.

Art. 123 (*Parte comune a tutti gli indirizzi del diploma universitario per traduttori e interpreti*). — Il piano di studi prevede i seguenti 11 insegnamenti:

lingua italiana, due insegnamenti. È obbligatoria una prova scritta;

lingua straniera 1, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

lingua straniera 2, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 127, tre insegnamenti.

Art. 124 (*Indirizzo traduttori*). — La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre di massima è dedicato allo stage all'estero.

Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta;

lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta;

insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 1, un insegnamento;

insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 2, un insegnamento;

insegnamenti a scelta nell'area filologico-letteraria degli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 127 (consigliato: teoria della traduzione), quattro insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di mesi sei, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione è prevista al quinto semestre.

Art. 125 (*Indirizzo interpreti*). — La fase di indirizzo del piano di studi prevede 10 insegnamenti in due semestri.

Il quinto semestre è dedicato di massima allo stage all'estero.

Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1, un insegnamento;

lingua straniera 2, un insegnamento;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 1 - italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - lingua straniera 1 - italiano, due insegnamenti;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 2 - italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - lingua straniera 2 - italiano, due insegnamenti;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 127, due insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di mesi sei, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione è prevista al quinto semestre.

Art. 126 (*Indirizzo traduttori ed interpreti*). — La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre di massima è dedicato allo stage all'estero.

Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta;

lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta;

interpretazione simultanea - lingua straniera 1 - italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - lingua straniera 2 - italiano, un insegnamento;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 1 - italiano, un insegnamento;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 2 - italiano, un insegnamento;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 127, due insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di mesi sei, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

La collocazione di massima è prevista al quinto semestre.

Art. 127 (*Area degli insegnamenti opzionali*).

1. Filologico-letteraria:

linguistica generale (L09A);
linguistica applicata (L09A);
linguistica informatica (L09A);
teoria e storia della traduzione;
traduzione plurilingue;
scienze glottodidattiche;
scienze filologiche;
scienze del linguaggio;
letteratura dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
teoria dell'interpretazione;
teoria della traduzione;
linguaggi settoriali.

Tutte le discipline specifiche dell'area di ogni lingua straniera a statuto nelle università italiane.

2. Storico-geografica:

storia contemporanea (M04X);
storia moderna (M02A);
storia economica (P03X);
geografia politica ed economica (M06B);
geografia delle lingue (M06A);
archivistica e biblioteconomia;
storia del Paese corrispondente alla lingua scelta.

3. Economico-sociologica:

economia politica (P01A);
economia internazionale (P01G);
economia della cooperazione internazionale;
politica economica (P01B);
scienza delle finanze (P01C);
economia aziendale (P02A);
tecnica industriale e commerciale;
economia allo sviluppo (P01H);
antropologia culturale (M05X);
marketing (P02B);
elementi di sociologia;
sociologia della comunicazione (Q05B);
economia dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
cultura ed istituzioni dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
scienze dell'educazione.

4. Giuridico-politologica:

diritto pubblico;
istituzioni di diritto privato (N01X);
diritto commerciale (N04X);
istituzioni di diritto e procedura penale (N16X);
diritto delle comunità europee (N14X);
diritto internazionale (N14X);
storia delle istituzioni comunitarie;
storia del diritto del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta;
istituzioni politiche del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta;
storia delle organizzazioni internazionali.

5. Scientifica:

botanica (E01A e E01B);
zoologia (E02A);
fisica (B01B);
matematica (A01D e A02A);
chimica (C06X);
linguaggio tecnico-scientifico;
storia della scienza (M08E);
storia del pensiero scientifico;
storia e metodologia della scienza (M08E).

6. Bio-medica:

scienze mediche;
anatomia;
patologia;
biologia generale (E02C);
ecologia (E03A);
farmacologia (E07X);
merceologia.

7. Discipline artistiche, dello spettacolo e dell'informazione:

storia dell'arte;
storia della musica moderna e contemporanea (L27B);
storia della fotografia;
storia e critica del cinema (L26B);
storia del teatro e dello spettacolo;
storia del libro e dell'editoria;
storia della danza (L26A);
storia dei mezzi di comunicazione (radio e televisione);
storia delle pubblicazioni periodiche;
storia della moda;
storia della stampa.

8. Informatica:

informatica generale (K05B);
fondamenti di informatica.

9. Tecniche operative ausiliarie:

tecnica della dizione;
tecniche di lettura rapida;
metodologia delle pubbliche relazioni;
tecniche delle comunicazioni di massa;
sussidi lessicografici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 30 ottobre 1995

Il rettore: DIANZANI

95A7134

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1991;

Visto il decreto 22 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991-1993;

Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi della Calabria, intesa ad ottenere l'inserimento di due raggruppamenti nel corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 giugno 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Tabella A6

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

10 Disegno H110;
Disegno industriale I090.

Indirizzo pianificazione e gestione territoriale

22 Produzione edilizia H083;
Tecnica urbanistica H143.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rende, 30 ottobre 1995

Il rettore: FREGA

95A7153

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

La denominazione delle discipline relative al titolo XI art. 14 della facoltà di scienze matematiche, fisiche e

naturali - corso di laurea in informatica viene modificata come di seguito riportata:

Primo e secondo anno del corso di laurea in informatica

Analisi matematica I: calcolo differenziale: A02A

Analisi matematica I: calcolo integrale: A02A

Logica matematica: A01A

Architettura degli elaboratori I e II: K05B

Programmazione I e II: K05B

Laboratorio di informatica I: programmazione: K05B

Laboratorio di informatica I: architettura: K05B

Matematica discreta I: algebra: A01B, A01C

Analisi matematica II: A02A

Matematica discreta I: combinatorica: A01B, A01C

Fisica generale I: meccanica e teoria della misurazione: B01A

Fisica generale I: temodinamica ed elettrostatica: B01A

Sistemi operativi I: K05A, K05B

Linguaggi di programmazione I: compilatori: K05B

Laboratorio di informatica II: sistemi operativi: K05B

Laboratorio di informatica II: compilatori K05B

Algoritmi e strutture dati I e II: K05B

Con l'attivazione del triennio del corso di laurea in informatica, verranno attivate anche le rimanenti discipline del raggruppamento informatica: K05B.

Secondo, terzo e quarto anno del corso di laurea in scienze dell'informazione

Analisi matematica II: A02A

Fisica I: B01B

Calcolo numerico (sem.) diventa calcolo numerico: A04A

Ricerca operativa e gestione aziendale diventa ricerca operativa: A04B

Sistemi per l'elaborazione dell'informazione I e II diventa sistemi di elaborazione dell'informazione: K05B

Calcolo delle probabilità statistica (sem.) diventa calcolo delle probabilità e statistica matematica: A02B

Fisica II diventa fisica generale: B01A

Linguaggi formali e compilatori diventa linguaggi di programmazione: K05B

Metodi per il trattamento dell'informazione diventa metodi formali dell'informatica: K05B

Teoria dell'informazione e della trasmissione diventa teoria dell'informazione: K05C

Elaborazioni delle immagini diventa elaborazione di immagini: K05C

Elaborazione dell'informazione non numerica diventa intelligenza artificiale: K05B

Progetto di sistemi numerici diventa architettura degli elaboratori: K05B

Teoria degli algoritmi e della calcolabilità diventa algoritmi e strutture dati: K05B

Trattamento ed analisi statistica dei dati (sem.) diventa statistica matematica: A02B

Valutazione delle prestazioni (sem.) diventa teoria della affidabilità: A02B

Tecniche di organizzazione dell'informazione diventa algoritmi e strutture dati: K05B

Semantica dei linguaggi di programmazione diventa linguaggi di programmazione: K05B

Teoria dei modelli (sem.) diventa teoria dei modelli: A01A

Trattamento dell'informazione dell'impresa (sem.) diventa gestione informatica dei dati aziendali: P02A

Modelli di conoscenza diventa intelligenza artificiale; K05B, K05A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1995

Il rettore: TECCE

95A7156

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 15 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 61, comma 10, concernente la scuola di specializzazione in archeologia è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 61, comma 10: Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere, in storia, in materie letterarie, nonché i laureati in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico) e in architettura. Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti al comma precedente».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 15 novembre 1995

Il rettore: MURARO

95A7154

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1993 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in metodolgie fisiche;

Visto il telex del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2669 del 29 ottobre 1994 che autorizza l'istituzione di diplomi universitari *ex novo* nel caso in cui non richiedano finanziamenti ministeriali e che siano conformi agli ordinamenti didattici nazionali senza la relativa previsione nel piano di sviluppo universitario;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino) nella riunione del 10 aprile 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 19 giugno 1995 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 20 giugno 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 5 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella sezione XII - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'art. 181 relativo all'elenco delle lauree e dei diplomi universitari conferiti dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino), viene aggiunto il diploma universitario in metodologie fisiche.

Art. 2.

Dopo l'art. 187, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in fisica, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario in metodologie fisiche - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino).

4. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN METODOLOGIE FISICHE.

Art. 188 *(Istituzione e durata del corso di diploma)*. — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di addetto alla strumentazione ed al suo uso in laboratori industriali, di servizio e di ricerca.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

uso corretto di strumentazione fisica; soprattutto nelle sue forme specialistiche, dedicate ed automatizzate;

utilizzo con valutazione critica, delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati;

uso di metodi diagnostici, frutto di applicazioni strumentali delle più recenti scoperte scientifiche.

La durata del corso di diploma è stabilita in anni tre.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in metodologie fisiche.

Art. 189 *(Accesso al corso di diploma)*. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 190 *(Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 188 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in fisica, in astronomia ed in scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

Art. 191 *(Articolazione del corso degli studi)*. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore per anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni, teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. In ogni caso non meno di 120 per anno devono essere dedicate ad attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attività corrispondenti ai due moduli di laboratorio del terzo anno, possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Art. 192 *(Ordinamento didattico)*. — L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Il piano di studi si struttura in moduli (di non meno di 50 ore), siano essi relativi ad insegnamenti propedeutici ovvero di specialità e di indirizzo. Nell'affidare un insegnamento la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può deliberare di accorpare due moduli in un unico insegnamento di non meno di 100 ore.

LA FORMAZIONE DI BASE
(19 moduli)

Area matematica

Lo studente deve acquisire i concetti di base della analisi matematica e dell'informatica.

Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01C, A02A, A02B, A03X, A04A) e di informatica (K05B).

Sono obbligatori sei moduli da scegliersi all'interno dei seguenti settori disciplinari:

A01C Geometria;

A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

A03X Fisica matematica;

A04A Analisi numerica;

K05B Informatica.

Area fisica

Lo studente deve acquisire i concetti generali della fisica generale, le tecniche di laboratorio, in particolare ottiche, elettroniche ed informatiche ed alcune conoscenze di base della fisica moderna.

Sono obbligatori dodici moduli di cui almeno quattro di laboratorio, da scegliersi all'interno dei seguenti settori disciplinari:

B01A Fisica generale;

B01B Fisica;

B02A Fisica teorica;

B03X Struttura della materia;

B04X Fisica nucleare e subnucleare;

K01X Elettronica.

Area chimica

È obbligatorio un modulo in cui si forniscano alcune informazioni di base di:

C03X Chimica generale ed inorganica.

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI INDIRIZZO

Sulla base delle esigenze e competenze locali, sei moduli (di cui almeno due di laboratorio) saranno scelti all'interno dei settori disciplinari inizianti con A, B, C, D

e K, al fine di specializzare la formazione in uno dei seguenti indirizzi:

misure e tecniche fisiche di laboratorio;

tecniche fisiche dei dispositivi elettronici e optoelettronici;

tecniche fisiche di diagnostica medica e biomedica;

tecniche fisiche di diagnostica e controllo ambientale;

tecniche fisiche di studio e conservazione dei beni culturali;

fisica sanitaria;

problematiche fisiche e tecniche computazionali.

Per il raggiungimento del monte complessivo di ore indicate all'art. 191, la facoltà può attivare altri moduli oltre i venticinque indicati.

Art. 193 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma, cui lo studente accede dopo aver svolto le attività previste all'art. 191, tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso comprende la discussione di un elaborato preparato dallo studente sull'attività da lui svolta nell'ambito del laboratorio specialistico del terzo anno e dei corsi specifici dell'indirizzo prescelto.

Art. 194 *(Regolamento dei corsi di diploma).* — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà riportato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 192.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni, che potranno essere scelte dai settori disciplinari, con le qualificazioni ritenute più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredite, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a determinare più esattamente il livello ed il contenuto didattico;

le propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici;

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 31 ottobre 1995

Il rettore: DIANZANI

95A7155

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unità di Siracusa, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 4 luglio 1995 al 3 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unità di Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 5 gennaio 1996 al 4 luglio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Meditele Impianti, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 19 gennaio 1996 al 18 luglio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CO.E.M., con sede in Catania e unità di Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 settembre 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ninisteriale n. 16139 del 21 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente rorogata dal 29 settembre 1994 al 28 marzo 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ninisteriale n. 16418 del 28 dicembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti ei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai ommi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, onvertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a rovvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di ntegrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori ipendenti dalla S.p.a. Oreb, con sede in Tito (Potenza) e unità di Tito Potenza), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario i integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del rattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della eterminazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale osì concesso, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente rorogata dal 1° settembre 1995 al 28 febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti ei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai ommi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, onvertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6, omma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore ei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza) e unità di Castrovillari (Cosenza), per il periodo al 26 aprile 1995 al 25 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento traordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata el trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente rorogata dal 26 ottobre 1995 al 25 aprile 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento traordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è utorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati alle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i uali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del rattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6, omma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore lei lavoratori interessati dipendenti dalla S p.a. Saldotecnica, con sede n Siracusa e unità della zona industriale di Siracusa, per il periodo dal 7 ebbraio 1995 al 6 agosto 1995 la corresponsione del trattamento traordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata lel trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente rorogata dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento traordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è utorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati alle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i uali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del rattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a rovvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di ntegrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6, omma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore lei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede n Siracusa e unità di Catania, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 gosto 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di ntegrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento conomico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente rorogata dal 1° settembre 1995 al 28 febbraio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento traordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è utorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati lalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i uali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del rattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sar.Co.M.I., con sede in Sarroch (Cagliari) e unità di Sarroch (Cagliari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 febbraio 1994 al 17 agosto 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16927 del 25 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 agosto 1994 al 17 febbraio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16927 del 25 febbraio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Tecnoserre Mediterranea, con sede in Alghero (Sassari) e unità di Alghero (Sassari), per il periodo dal 21 ottobre 1994 al 20 aprile 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siracusana Navalmeccanica, con sede in Siracusa e unità di Cantieri delle zone industriali di Siracusa, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T. Società Italiana Tabacchi, con sede in Chieti e unità di Pianella, frazione Cerratina (Pesaro), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 23 agosto 1995 al 22 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 23 febbraio 1996 al 22 agosto 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sadam Meccanica, con sede in Bologna e unità di Montecosaro (Macerata), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 dicembre 1994.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartacartex, con sede in Cittaducale (Rieti) e unità di Santa Rufina di Cittaducale (Rieti), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 24 marzo 1995 al 23 settembre 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Impresa Dicorato (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unità del comprensorio di Bari, comprensorio di Foggia, comprensorio di Matera, comprensorio di Potenza, comprensorio di Savona e comprensorio di Taranto, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 21 settembre 1995 al 20 marzo 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Engineering (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unità di Canosa (Bari) e Foggia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 21 settembre 1995 al 20 marzo 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari, di cui al richiamato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 aprile 1995, e nei limiti del contingente dallo stesso fissati, per il periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

95A7137

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni già concesse per l'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario

Revoca di prodotti medicinali per uso veterinario:

Decreto n. 171 del 20 novembre 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario IMPOSIL iniettabile flacone da 20 ml, registrazione n. 20372.

Titolare A.I.C.: Fisons Limited Pharmaceutical Division di Loughborough, Leicestershire (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla società I.Z.O. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale n. 00291440170.

Motivo della revoca: per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 172 del 20 novembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario NEOEMANTIN iniettabile, nelle confezioni: flacone da 20 ml - numero di A.I.C. 100060019.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Amelia, 70, codice fiscale n. 03907010585.

Motivo della revoca: per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

95A7157

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 168 del 14 novembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario CLAMOXIL PALATABLE TABLETS compresse da 400 mg nuovo dosaggio di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Animal Healt, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey (UK), rappresentata in Italia dalla società Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 03524320151.

Produttore: Smithkline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Worthing West Sussex (Inghilterra).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 compresse da 400 mg - numero di A.I.C. 100089059;

20 compresse da 400 mg - numero di A.I.C. 100089061;

100 compresse da 400 mg - numero di A.I.C. 100089073.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato pari ad amoxicillina mg 400;

altri componenti: veicolo farmaceutico a base di cellulosa microcristallina secca (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

il «Clamoxyl» compresse appetibili è indicato per il trattamento delle infezioni batteriche (primarie e secondarie) dei cani e dei gatti sostenute da germi sensibili all'amoxicillina.

In particolare il prodotto è indicato nei seguenti casi: infezioni dell'apparato digerente, ivi incluse gastriti ed enteriti, infezioni dell'apparato respiratorio, comprese tonsilliti e bronchiti, infezioni dell'apparato genito-urinario, comprese metriti e cistiti, infezioni a carattere locale, quali ascessi e dermatiti, infezioni batteriche secondarie associate a malattie virali.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi su prescrizione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 169 del 14 novembre 1995

Prodotto per uso veterinario NOBI-EQUENZA T vaccino inattivato contro l'influenza ed il tetano degli equini, nelle confezioni da 1 e 10 flaconida una dose.

Titolare A.I.C.: Società Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27 codice fiscale n. 01148870155.

Modifiche apportate:

Composizione: limitatamente agli eccipienti:

la composizione del prodotto sopraindicato ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;

altri componenti: quali, sodio etilmercurio tiosalicilato, acqua per iniezioni (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Validità: il periodo di validità del prodotto stesso è ora esteso a 2 anni.

Confezionamento: limitatamente alla confezione: 1 flacone da una dose, il confezionamento è variato in «1 siringa precaricata da una dose».

Numeri di A.I.C.: alle confezioni del prodotto per uso veterinario di cui trattasi sono attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna riportati:

1 siringa precaricata da una dose - numero di A.I.C. 100233016;

10 flaconi da una dose - numero di A.I.C. 100233030.

I lotti già prodotti del prodotto per uso veterinario stesso aventi la composizione in eccipienti, la validità, il confezionamento ed il numero di registrazione precedentemente autorizzato possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 170 del 20 novembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario SOLVAMOX LA soluzione iniettabile, nella confezione: flacone multidose da 250 ml (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Solvay Veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, strada Manara, 5/A, codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: Norbrook Laboratories Limited, nello stabilimento sito in Newry BT 35 6JP - N. Irlanda - U.K.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: flacone multidose da 250 ml - numero di A.I.C. 100286020.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 171 del 20 novembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario denominata IMPOSIL iniettabile e IMPOSIL FORTE iniettabile.

Titolare A.I.C.: Fisons Limited Pharmaceutical Division di Loughborough, Leicestershire (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla società I.Z.O. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale n. 00291440170.

Modifiche apportate:

Denominazione: alla preparazione iniettabile semplice del prodotto veterinario sopra indicato viene confermata la denominazione «Imposil» mentre alla preparazione inettabile tipo forte del prodotto veterinario stesso, che da ora deve intendersi specialità medicinale per uso veterinario a sé stante, la denominazione viene variata da «Imposil Forte» a «Gleptosil».

Titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Alstoe Ltd, 19 Foxhill Whissendine Rutland (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla società I.Z.O. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale n. 00291440170.

Produttore: I.Z.O. S.p.a. nello stabilimento sito in Brescia, via Cremona, 282.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni delle specialità medicinali per uso veterinario «Imposil» e «Gleptosil» sono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna riportati:

Imposil:

flacone da 50 ml - numero di A.I.C. 102012014;

flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 102012026.

Gleptosil:

flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 102163019;

flacone da 50 ml - numero di A.I.C. 102163021.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 172 del 20 novembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario NEOEMANTIN iniettabile, nelle confezioni: flacone da 100 ml e flacone da 200 ml (nuove confezioni di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Amelia, 70, codice fiscale n. 03907010585.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Ancona, s.s. 16 Adriatica, km 303.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 100060033;

flacone da 200 ml - numero di A.I.C. 100060045.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A7158

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Com.In.Fid. S.r.l., in Roma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 14 novembre 1995, ha nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Com.In.Fid. S.r.l., con sede in Roma.

Il predetto comitato di sorveglianza, risulta, pertanto, composto dai signori:

prof. Gaetano Golinelli, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott.ssa Maria Celeste Fonte, in qualità di esperto, componente;

dott. Emilio Rossillo, in qualità di esperto, componente.

95A7159

Linee guida per l'anno 1996 del programma Altener relative ad azioni specifiche a favore di un maggiore sfruttamento dell'energia rinnovabili.

La Commissione europea ha pubblicato le linee di guida per l'anno 1996 del programma Altener - azioni specifiche a favore di un maggiore sfruttamento dell'energia rinnovabili.

Le proposte dovranno essere presentate al Ministero dell'industria - D.G.F.E.I.B. div. IV, entro il 20 febbraio 1996.

Dopo una prima verifica di eleggibilità, le proposte saranno inviate, dallo stesso Ministero, alla Direzione generale XVII della Commissione europea.

95A7160

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di medaglie di benemerenza marinara

Con decreto ministeriale 27 luglio 1995 sono state concesse le medaglie di bronzo di benemerenza marinara a:

Nigro Carlo, nato a Gaeta (Latina) il 22 marzo 1964, 2° C° Np. Ms. Matr. 64GA0276/SP:

«Comandante della motovedetta CP 2051 in circostanze meteomarine particolarmente avverse, con ardite e tempestive azioni, riusciva a mettere in salvo i sette membri dell'equipaggio e l'imbarcazione da diporto "Ulisse aspettami" prossima a naufragare sulla scogliera esterna al porticciolo dell'isola di Ponza. Nell'operazione dimostrava grande determinazione, elevata abilità marinaresca, ammirevole generosità e coraggio. (Acque di Ponza, 22 ottobre 1994)»;

Incollu Andrea, nato a Baunei (Nuoro) il 27 settembre 1972, Sc. Np. Ms. Matr. 72CA0663/93/2°/L2;

Cassinese Massimo, nato a Pozzuoli (Napoli) il 12 novembre 1973, Sc. Np. Ms. Matr. 73NA0521/93/10°/L2;

Iavarone Raffaele, nato a Napoli il 23 novembre 1976, Np. Matr. 76NA2129/94/3°.

«Membro dell'equipaggio della motovedetta CP 2051 impegnata nell'operazione di soccorso dell'imbarcazione da diporto "Ulisse aspettami" e del relativo equipaggio, metteva in luce doti di coraggio, elevato senso del dovere e perizia marinaresca (Acque di Ponza, 22 ottobre 1994)».

95A7163

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Elenco delle domande di varietà di specie di piante ortive presentate al Ministero

Costitutore dichiarato	Specie	Denominazione della varietà
Enza Italia S.r.l. - Casaleone (Verona)	Lattuga	Kasam
Maraldi Daniele - Cesena (Forlì)	Cipolla	Top Spring
	Cipolla	Top Star
Ortoricerca S.r.l. - Bolzano	Fava	Or Meraviglia di Natale
	Indivia scarola	Or Linda
S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi - Cesena (Forlì)	Cipolla	Sara

95A7162

Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Alto Livenza», «Delle Venezie», «Venezia Giulia» e proposte dei relativi disciplinari di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Alto Livenza», «Delle Venezie», «Venezia Giulia» per i vini da tavola prodotti nel territorio per ciascuno di esso indicato e ricadente nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia e per quanto concerne le indicazioni geografiche tipiche «Alto Livenza» anche nell'ambito del territorio della regione Veneto e «delle Venezie» anche nell'ambito del territorio della provincia autonoma di Trento e della regione Veneto.

Ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica «Alto Livenza» per i territori ricadenti nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto e conseguentemente di prevedere un'unica proposta di disciplinare di produzione che per comodità di uso dovrà essere riportata in ciascun parere interessante le regioni predette.

Ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica «Delle Venezie» per i territori della provincia autonoma di Trento, della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e conseguentemente di prevedere un'unica proposta di disciplinare di produzione che per comodità di uso dovrà essere riportata in ciascun parere interessante le regioni predette.

Ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» ma di riservare ad un successivo parere integrativo la delimitazione della zona di produzione delle uve per l'ottinimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» in conseguenza del contrasto sorto tra gli stessi interessati relativamente alla legittimità dell'inserimento della provincia di Pordenone e di tutta o parte della provincia di Udine nella predetta zona di produzione.

Ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche di seguito elencate «Alto Livenza», «Delle Venezie», «Venezia Giulia» ed ha proposto i relativi disciplinari di produzione di seguito riportati, con l'omissione sia della zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» di cui all'art. 3 sia della indicazione della base ampelografica di cui all'art. 2 del corrispondente disciplinare di produzione, per le quali omissioni fa riserva di ulteriore parere integrativo.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Alto Livenza» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante,

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Treviso e Pordenone.

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o del relativo sinonimo: Chardonnay, I.M. 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico, Traminer, Verdiso. Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, I.M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso Veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Tocai rosso, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondente vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Treviso e Pordenone, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della indicazione geografica tipica «Alto Livenza» coincide con l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Cordigneno, Orsago, Gaiarine, Portobuffolè, Gorgo al Monticano, Mansuè, Motta di Livenza e Medusa di Livenza, in provincia di Treviso e dei comuni di Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prati e Sacile, in provincia di Pordenone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» bianco, rosso e rosato a tonnellate 16, anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza», anche con la specificazione del nome dei vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Alto Livenza» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Alto Livenza» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Delle Venezie» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Delle Venezie» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Delle Venezie» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Delle Venezie» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Trento, per tutte le province della regione Veneto, per tutte le province della regione Friuli-Venezia Giulia.

Per quanto concerne la provincia autonoma di Trento, la indicazione geografica tipica «Delle Venezie» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay, Pinot grigio, Merlot, Cabernet è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, fino ad un massimo del 15%.

Per quanto concerne la regione Veneto, la indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay, Durella, Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Moscato giallo, Muller Thurgau, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico (da Tocai friulano), Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Vespaiola, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Incrocio M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno dall'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per ciascuna provincia della regione Veneto, fino ad un massimo del 15%.

Per quanto concerne la regione Friuli-Venezia Giulia, la indicazione geografica tipica «Delle Venezie», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Provincia di Udine:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia, Merlot, Muller Thurgau, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tazzelenghe, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Gamay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Sylvaner verde.

Provincia di Pordenone:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia istriana, Marzemino, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbech, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Raboso piave, Raboso veronese, Sciaglin, Ucelut, Verduzzo trevigiano.

Provincia di Gorizia:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner verde, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Schioppettino.

Provincia di Trieste:

Garganega, Malvasia istriana, Malvasia lunga (o del Chianti), Merlot, Pinot nero, Prosecco, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Semillon, Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco, Vitouska,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «delle Venezie» comprende:

Per la provincia autonoma di Trento:

l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimego, Cimone, Civezzano, Condino, Daone, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Fiavè, Garniga, Giovo, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rosso, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Rovere della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana.

Per la regione Veneto:

l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Per la regione Friuli-Venezia Giulia:

l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno a tonnellate 19,5 ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «delle Venezie» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di cui al successivo art. 3.

La indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province di cui al comma precedente è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vitigni composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province, fino ad un massimo di del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» comprende il territorio che verrà delimitato con successivo parere integrativo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A7161

Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Conselvano», «Delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Provincia di Verona», o «Veronese», «Vallagarina», «Veneto Orientale», «Veneto».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sottoelencate «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Conselvano», «Delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Provincia di Verona» o «Veronese», «Vallagarina», «Veneto Orientale», «Veneto» per i vini da tavola prodotti nel territorio per ciascuno di essi indicato e ricadente nell'ambito della regione Veneto e per quanto concerne:

la indicazione geografica tipica «Alto Livenza», anche nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;

la indicazione geografica tipica «Delle Venezie» anche nell'ambito del territorio della provincia autonoma di Trento e della regione Friuli-Venezia Giulia;

la indicazione geografica tipica «Vallagarina» anche nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica «Alto Livenza» per i territori della regione Veneto e della regione Friuli-Venezia Giulia e conseguentemente di prevedere un'unica proposta di disciplinare di produzione che per comodità di uso dovrà essere riportata in ciascun parere interessante le regioni predette.

Ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica «Delle Venezie» per i territori della provincia autonoma di Trento, della regione Veneto e della regione Friuli-Venezia Giulia e conseguentemente di prevedere un'unica proposta di disciplinare di produzione che per comodità di uso dovrà essere riportata in ciascun parere interessante la provincia autonoma e le regioni predette.

Ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica «Vallagarina» per i territori della provincia autonoma di Trento e della regione Veneto e conseguentemente di prevedere un'unica proposta di disciplinare di produzione che per comodità di uso dovrà essere riportata in ciascun parere interessante la provincia autonoma e le regioni predette.

Ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle domande di riconoscimento delle IGT di seguito elencate: «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Conselvano», «Delle Venezie», «Marca Trevigiana» «Provincia di Verona» o «Veronese», «Vallagarina», «Veneto Orientale», «Veneto» ed ha proposto i relativi disciplinari di produzione.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Alto Livenza» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Treviso e Pordenone.

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o del relativo sinonimo: «Chardonnay», «I.M. 6.0.13», «Malvasia» (da Malvasia istriana) , «Muller Thurgau», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Prosecco», «Riesling renano», «Riesling italico», «Sauvignon», «Tocai italico», «Traminer», «Verdiso», «Verduzzo» (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano), «Cabernet franc», «Cabernet Sauvignon», «Franconia», «I.M. 2.15.», «Malbech», «Marzemino», «Merlot», «Pinot nero», «Raboso Piave», «Raboso Veronese», «Refosco dal peduncolo rosso», «Tocai rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Treviso e Pordenone, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della indicazione geografica tipica «Alto Livenza» coincide con l'intero territorio amministrativo dei commi di: Cordigneno, Orsago, Gaiarine, Portobuffolé, Gorgo al Monticano, Mansuè, Motta di Livenza e Medusa di Livenza, in provincia di Treviso e dei comuni di Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prati e Sacile, in provincia di Pordenone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» bianco, rosso e rosato a tonnellate 16, anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Alto Livenza» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Alto Livenza» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Treviso.

La indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o del relativo sinonimo: «Bianchetta trevigiana», «I.M. 6.0.13»,, «Malvasia» (da Malvasia istriana), «Muller Thurgau», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Prosecco», «Riesling renano», «Riesling italico», «Sauvignon», «Tocai italico» (da Tocai friulano), «Traminer», «Verdiso», «Verduzzo» (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), «Cabernet franc», «Cabernet Sauvignon», «I.M. 2.15.», «Malbech», «Marzemino», «Merlot», «Pinot nero», «Raboso» (Piave), «Raboso Veronese», «Refosco dal peduncolo rosso», «Tocai rosso», «Wildbacher» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Treviso fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» comprende l'area collinare del territorio amministrativo della provincia di Treviso come di seguito delimitata:

«dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale detta "panoramica del Montello" fino al punto di uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea retta verticale rispetto alla "panoramica" fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave.

Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la strada statale n. 248 "Schiavonesca Marosticana" che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel

comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa. Superato il paese Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa, toccando Tuna, Rover e giunto in località Fornace piega a nord-ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet. Prosegue quindi verso est tenendosi a monte della "pedemontana" del Grappa ad una quota di circa 300 metri e cioè al linite di vegetazione naturale della vite. Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova poco sopra l'abitato di Obledo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi ad una distanza media di circa 400 metri a nord della pedemontana del Grappa.

Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Grenigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia pedemontana porta a sud-est sulla pedemontana del Grappa.

Scende quindi per tale strada e ritornando sulla "pedemontana del Grappa", il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 "Feltrina", una volta superato il centro abitato di Pederobba. Segue quindi detta statale fino ad Onigo di Pederobba. in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve Rive costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa. Lungo tale strada prosegue verso sud e all'altezza della località Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

Il confine nord prende come punto di partenza località Fornace, prosegue lungo il greto della sinistra del fiume Piave ai confini fino con la provincia di Belluno. Segue detto confine provinciale fino a quota 582 sotto Croera. Prosegue a est toccando Tomba, C. Spinazzè, C. Trenta e proseguendo in linea retta nella stessa direzione raggiunge i confini con il comune di Valdobbiadene. Scende lungo i medesimi fino a M. Perlo (quota 610) si stacca verso est fino a casa Simonetto per arrivare al Monte Castello, passando sotto le casere S. Maria, Zoppè, Geronazzo. Dal Monte Castello entra nel borgo Val di Guietta costeggiando a 100 metri a monte la strada che porta a Combai e raggiunge la piazza di detto paese.

Da qui il confine nord è delimitato da una linea a nord della strada pedemontana corrispondente alla curva di livello di 500 metri. Passa a nord dei comuni di Miano, Follina, Cison di Valmarino, Revine, Vittorio Veneto, fino ad incontrare la strada statale n. 51 di Alemagna in località Savassa. Quindi riprende a est di detta strada statale, la curva di livello 500 metri passando a nord del comune di Fregona e Sarmede fino ad incontrare il confine con la provincia di Pordenone in località Valbona a quota 608.

Segue a sud detto confine provinciale fino a Torricello in comune di Cordignano.

Da qui attraversa il centro di Cordignano prosegue verso ovest lungo la strada che conduce a Vittorio Veneto fino all'incrocio con la linea di confine con il comune di Colle Umberto in località S. Stefano.

Da qui si dirige a sud, seguendo il confine tra i comuni di Cordignano e Colle Umberto fino a raggiungere la località 4 Strade sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Segue quindi verso ovest detta strada statale e passando per il centro storico di Conegliano, arriva a Susegana, passa la strada provinciale della Barca a Colfosco e prosegue lungo la strada Colfosco-Pieve di Soligo fino in località Colombere.

Segue poi la linea di delimitazione attraversando il quartier del Piave, il confine amministrativo del comune di Farra di Soligo fino a raggiungere in località Palù a sud di Campagnola i confini amministrativi del comune di Vidor.

Segue a sud i medesimi fino al greto della sinistra del fiume Piave. Prosegue ad ovest lungo il medesimo fino alla località Fornace».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 21, ad eccezione dei vitigni «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Pinot nero», «Chardonnay», «Cabernet franc», «Riesling renano», «Traminer», «Incrocio Manzoni», «6.0.13.», «Sauvignon», per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 l'indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Conselvano» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Conselvano», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Conselvano», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti. nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Padova.

La indicazione geografica tipica «Conselvano», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e relativo sinonimo: «Chardonnay», «I.M. 6.0.13», «Malvasia» (da Malvasia istriana), «Moscato bianco», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Riesling renano», «Riesling italico», «Sauvignon», «Tocai italico» (da Tocai friulano), «Cabernet franc», «Cabernet Sauvignon», «Marzemino», «Merlot», «Raboso Piave», «Raboso Veronese». «Refosco del peduncolo rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Padova fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Conselvano» comprende tutti o in parte i territori dei Comuni di: Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano, Pontelongo, Battaglia Terme, Stanghella e Boara Pisani, in provincia di Padova.

Tale zona è così delimitata: a sud dal fiume Adige; a nord dal canale Diancolino, dal canale di Cagnola e dal fiume Bacchiglione; a ovest dalla strada statale «Adriatica» n. 16; a est dalla strada provinciale «Frapiero-Bosco».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 21, ad eccezione dei vitigni: «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Chardonnay», «Incrocio Manzoni», «6.0.13», «Cabernet franc», «Riesling renano», «Sauvignon», per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Conselvano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Conselvano» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Delle Venezie» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Delle Venezie» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Delle Venezie» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Delle Venezie» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Trento, per tutte le province della regione Veneto, per tutte le province della regione Friuli Venezia Giulia.

Per quanto concerne la provincia autonoma di Trento:

La indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay, Pinot grigio, Merlot, Cabernet è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, fino ad un massimo del 15%.

Per quanto concerne la regione Veneto:

La indicazione geografica tipica «Delle Venezie» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay, Durella, Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Moscato bianco; Moscato giallo, Muller Thurgau, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico (da Tocai friulano), Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Vespaiola, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Incrocio M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composto nell'ambito aziendale, per almeno dall'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per ciascuna provincia della regione Veneto, fino ad un massimo del 15%.

Per quanto concerne la regione Friuli-Venezia Giulia:

La indicazione geografica tipica «Delle Venezie», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Provincia di Udine:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia, Merlot, Muller Thurgau, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tazzelenghe, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Gamay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Sylvaner verde;

Provincia di Pordenone:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia istriana, Marzemino, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbech, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Raboso Piave, Raboso veronese, Sciaglin, Ucelut, Verduzzo trevigiano;

Provincia di Gorizia:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner verde, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Schioppettino;

Provincia di Trieste:

Garganega, Malvasia istriana, Malvasia lunga (o del Chianti) Merlot, Pinot nero, Prosecco, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Semillon, Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco, Vitouska,

e riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Delle Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Delle Venezie», comprende:

per la provincia autonoma di Trento: l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimego, Cimone, Civezzano, Condino, Daone, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Fiavè, Garniga, Giovo, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rosso, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Rovere della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana;

per la regione Veneto: l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;

per la regione Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Delle Venezie», nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno a tonnellate 19,5 ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Delle Venezie», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Delle Venezie» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Delle Venezie» puo essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Treviso.

La indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativo sinonimo: «Chardonnay», «I.M. 6.0.13», «Malvasia» (da Malvasia istriana),

«Muller Thurgau», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Prosecco», «Riesling renano», «Riesling italico», «Sauvignon», «Tocai italico» (da Tocai friulano), «Traminer», «Verdiso», «Verduzzo» (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano), «Cabernet franc», «Cabernet Sauvignon», «Franconia», «I.M. 2.15», «Malbech», «Marzemino», «Merlot», «Pinot nero», «Raboso Piave», «Raboso Veronese», «Refosco dal peduncolo rosso», «Tocai rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Treviso, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» comprende l'intero territorio della provincia di Treviso, nella regione Veneto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione dei vitigni, non deve essere superiore a tonnellate 21, ad eccezione dei vitigni: «Chardonnay», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Riesling renano», «Traminer», «Incrocio Manzoni 6.0.13», «Sauvignon», «Cabernet franc», per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativo sinonimo: «Chardonnay», «Garganega», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Riesling renano», «Sauvignon», «Tocai italico» (da Tocai friulano), «Cabernet franc», «Cabernet Sauvignon», «Corvina», «Merlot», «Pinot nero» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Verona, nella regione Veneto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 21, ad eccezione dei vitigni: «Chardonnay», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Pinot nero», «Riesling renano», «Sauvignon», «Cabernet franc», per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Vallagarina» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Vallagarina» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Vallagarina» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige e per la provincia di Verona, nella regione Veneto.

La indicazione geografica tipica «Vallagarina» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente:

per la provincia di Trento: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Lagrein, Marzemino, Merlot, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Nosiola, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Riesling renano, Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Sylvaner verde, Teroldego, Traminer aromatico, Vetliner, Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Kerner, Meunier, Negrara trentina, Pavana, Sauvignon, Trebbiano toscano;

per la provincia di Verona: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Riesling italico, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata, Merlot, Marzemino, Moscato giallo, Muller Thurgau, Negrara trentina, Nosiola, Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Teroldego, Trebbiano toscano, Veltliner,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Trento e di Verona, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Vallagarina» comprende:

per la provincia autonoma di Trento: l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Avio, Brentonico, Mori, Rovereto, Isera, Trambileno, Terragnolo, Vallarsa, Volano, Villa Lagarina, Nogaredo, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Aldeno, Cimone, Garniga;

per la provincia di Verona, nella regione Veneto: il territorio di seguito delimitato: il confine inizia in località San Valentino al limite sud della provincia di Trento e a nord del comune di Brentino-Belluno, corre lungo detto limite in direzione sud fino ad immergersi nel sentiero che costeggia il limite inferiore del bosco e successivamente attraverso i dirupi per quota 297 fino a raggiungere la strada di servizio delle cave di marmo scendendo poi questa fino a località Costasenel a quota 269 inserendosi nella mulattiera che, toccando quota 300 raggiunge all'altezza del cimitero di Belluno Veronese la località S. Andrea, si inserisce sulla strada provinciale per Rivalta, corre per breve tratto lungo la medesima per seguire poi il canale Biffis abbandonandolo successivamente per seguire il limite inferiore del bosco passando a monte della località Ca' Nova attraverso quota 238 e correndo a monte dell'abitato di Rivalta lungo il sentiero che si immette sulla strada provinciale a quota 139.

Di qui il confine prosegue lungo quest'ultima toccando quota 123 proseguendo sulla stessa fino in prossimità del rio Bissolo, seguendo questo fino a località Molino, di qui passando a monte dall'abitato di Brentino lungo il limite boschivo a monte della strada comunale della località predetta, si congiunge con il ponte sul canale Biffis in località Casa Cantoniera a quota 137. Segue il canale Biffis fino alla località Preabocco e raggiunge la provinciale a Finilone attraversa la località Corvara, continua sulla stessa sino in prossimità di quota 110 per proseguire poi sulla vecchia provinciale e ritornare sulla nuova in vicinanza del Capitello del Cristo. Da quest'ultimo piega veso monte, attraversa l'autostrada del Brennero, segue per breve tratto il confine comunale fino che si interseca con il tracciato del Biffis in galleria, segue quest'ultimo fino a quota 133 passando poi a monte delle località Tessari e Casetta, raggiungendo poi il paese di Canale raggiungendo quota 208, proseguendo a monte di detta località segue poi la provinciale fino a località Dogana.

In detta località attraversa l'autostrada e l'Adige e prosegue lungo la sponda sinistra del fiume fino a località Chiuse di Ceraino.

Da questo punto piega versó nord, segue la statale n. 12 fino al km 314 a quota 102. Piega quindi verso il centro di Dolcé passando a monte di quest'ultimo raggiungendo il serbatoio dell'acquedotto tocca quota 179 passando a monte di località Cà il Maso tocca quota 209 e 213 prosegue quindi lungo il sentiero a monte della nazionale fino al km 317 continua lungo quest'ultima fino al km 319 segue poi l'acquedotto che corre al limite del bosco fino in località Cava del Prete, prosegue per quota 202 fino ad arrivare a Cava del Prete scendendo poi per mulattiera che si immette sulla statale al km 321, prosegue lungo la detta fino al km 322, dove devia verso monte imboccando il sentiero che passa sopra l'abitato di Peri proseguendo per la mulattiera attraverso il rio Fontane e costeggiando il limite inferiore del bosco tocca quota 206 a monte dell'abitato di Ossenigo. Da detta località prosegue lungo il limite boschivo fino ad immettersi sulla strada statale n. 12 al km 325 segue la stessa fino ad incontrare il confine della provincia di Trento proseguendo poi per questo, fino ad incontrare il punto di partenza in località San Valentino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina", nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno a tonnellate 19,5 ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina», devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Vallagarina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Vallagarina» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Veneto Orientale», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Venezia e Treviso.

La indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o sinonimi relativi: «Chardonnay», «I.M. 6.0.13», «Malvasia» (da Malvasia istriana), «Muller Thurgau», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Riesling renano», «Riesling italico», «Sauvignon», «Tocai italico» (da Tocai friulano), «Verduzzo» (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), «Cabernet franc», «Cabernet Sauvignon», «Franconia», «Malbech», «Marzemino», «Merlot», «Pinot nero», «Raboso Piave», «Raboso Veronese», «Refosco del peduncolo rosso», «Tocai rosso», «Ancellotta» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Venezia e Treviso fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale», con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» rientra nelle province di Venezia e di Treviso. Tale zona risulta delimitata come appresso.

Provincia di Venezia:

L'area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese ed al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso.

Provincia di Treviso:

L'intero territorio amministrativo dei comuni di Motta di Livenza e di Meduna di Livenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» bianco rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 21, ad eccezione dei vitigni: «Chardonnay», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Pinot nero», «Cabernet franc», «Riesling renano», «Traminer», «Incrocio Manzoni 6.0.13», «Sauvignon», per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Veneto» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Veneto», accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Veneto» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto.

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Veneto», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o di sinonimi relativi: «Chardonnay», «Durella», «Garganega», «I.M. 6.0.13», «Malvasia» (da Malvasia istriana), «Moscato bianco», «Muller Thurgau», «Pinella», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Prosecco», «Riesling renano», «Riesling italico», «Sauvignon», «Tocai italico» (da Tocai friulano), «Traminer», «Verdiso», «Verduzzo» (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), «Vespaiola», «Barbera», «Cabernet franc», «Cabernet Sauvignon», «Corvina», «Franconia», «I.M. 2.15.», «Malbech», «Marzemino», «Merlot», «Molinara», «Pinot nero», «Raboso Piave», «Raboso Veronese», «Refosco del peduncolo rosso», «Rondinella», «Sangiovese», «Tocai rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini rossi ad indicazione geografica tipica «Veneto», con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» bianco, rosso e rosato a tonnellate 21, ad eccezione dei vitigni: «Chardonnay», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Pinot nero», «Riesling renano», «Cabernet franc», «Traminer», «Incrocio Manzoni 6.0.13», «Sauvignon» per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Veneto» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Veneto» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A7183

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 novembre 1995

Dollaro USA	1595,47
ECU	2045,07
Marco tedesco	1110,28
Franco francese	321,54
Lira sterlina	2445,54
Fiorino olandese	991,53
Franco belga	54,010
Peseta spagnola	13,016
Corona danese	286,72
Lira irlandese	2533,29
Dracma greca	6,737
Escudo portoghese	10,591
Dollaro canadese	1175,99
Yen giapponese	15,761
Franco svizzero	1367,62
Scellino austriaco	157,80
Corona norvegese	251,67
Corona svedese	244,31
Marco finlandese	373,03
Dollaro australiano	1187,83

95A7244

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di San Giorgio La Molara - Società cooperativa a responsabilità limitata, in San Giorgio La Molara, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 10 novembre 1995 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di San Giorgio La Molara - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Giorgio La Molara (Benevento) — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 9 novembre 1995 ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il dott. Gianni Mennuni è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

95A7166

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese della camera

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 492, adottata in data 11 ottobre 1995, ha nominato il vice segretario generale, dott. Arnaldo Omodeo, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della legge n. 580/1993.

95A7185

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 5206 del 16 ottobre 1995, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Apies - Soc. coop. a r.l.», con sede in Corva - Azzano X, costituita il 3 dicembre 1983 per rogito notaio dott. Pasquale Cordasco di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nonis Luciano, con studio in Pordenone, via Molinari, 59.

Con deliberazione n. 5207 del 16 ottobre 1995, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile della «Il Bucaneve - Soc. coop. a r.l.», con sede in Andreis, costituita il 18 aprile 1988 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Elio Bidoli, con studio in Maniago, via Roma, 27/c.

Con deliberazione n. 5209 del 16 ottobre 1995, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Pescatori Venezia Giulia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, ed ha nominato commissario governativo il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina, 3.

Con deliberazione n. 5210 del 16 ottobre 1995, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Sport Friuli-Venezia Giulia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, ed ha nominato commissario governativo il rag. Carlo Uliana con studio in Udine, vicolo Repetella, 16.

95A7164

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000	L. 120.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000	L. 40.000
Annunzi giudiziari		
Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000	L. 32.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500	L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue· LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA GANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . **L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . **L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . **L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . **L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . **L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . **L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . **L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive . . . . **L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . **L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . **L. 336.000**
Abbonamento semestrale . . . . **L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189